



COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

ARTICOLO 1	–	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	–	ISTITUZIONE DELLA TARI
ARTICOLO 3	–	PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI
ARTICOLO 4	–	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
ARTICOLO 5	–	ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ARTICOLO 6	–	SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
ARTICOLO 7	–	SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
ARTICOLO 8	–	DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
ARTICOLO 9	–	COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE
ARTICOLO 10	–	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 11	–	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ARTICOLO 12	–	TARIFFE
ARTICOLO 13	–	CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 14	–	NUMERO DEGLI OCCUPANTI
ARTICOLO 15	–	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 16	–	CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 17	–	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 18	–	PIANO FINANZIARIO
ARTICOLO 19	–	TRIBUTO PROVINCIALE
ARTICOLO 20	–	ESCLUSIONE DAL TRIBUTO
ARTICOLO 21	–	CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ED ASSIMILATI
ARTICOLO 22	–	RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
ARTICOLO 23	–	MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 24	–	DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
ARTICOLO 25	–	MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
ARTICOLO 26	–	TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO
ARTICOLO 27	–	RISCOSSIONE DELLA TARI
ARTICOLO 28	–	RIMBORSI DEL TRIBUTO
ARTICOLO 29	–	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ARTICOLO 30	–	MEZZI DI CONTROLLO
ARTICOLO 31	–	SANZIONI
ARTICOLO 32	–	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 33	–	DILAZIONE DI PAGAMENTO
ARTICOLO 34	–	CONTENZIOSO
ARTICOLO 35	–	RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 36	–	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 37	–	NORMATIVA DI RINVIO
ARTICOLO 38	–	NORME ABROGATE
ARTICOLO 39	–	EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 641 a 668 della Legge 296/2006, la Legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi 641 – 668 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità in base alle procedure previste per i singoli procedimenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) s.m.i..

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.
A tal fine, sono imponibili tutti i locali comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata sul suolo, a prescindere dalla regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Sono altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari; per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica; i locali pertinenziali, i magazzini, i depositi e simili, sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle reti idriche ed elettriche.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte dei competenti enti di atti che consentano o che autorizzino l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono soggette alla categoria 22 – autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – di cui all'allegato “ A “ le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti, indipendentemente dall'allaccio alle utenze.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 4 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1200 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dall'accesso privato dell'utenza.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita purché di fatto non servite dalla raccolta il tributo da applicare è ridotto in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori 1200 metri lineari calcolati su strada carrozzabile;
 - La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dalla attivazione del servizio di raccolta rifiuti.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari richiamate.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali si continuano ad applicare le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o delle aree soggette al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda, occupa o detenga i locali o le aree soggette al tributo qui disciplinato con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree medesime.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti ed il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali, delle aree e delle relative pertinenze a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Ai sensi del D. L. 28 marzo 2014. N. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80, dalla annualità 2015, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini

italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è soggetta alla TARI in misura ridotta di 2/3.

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652 della Legge 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 658 della Legge 147/2013.
2. Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e di «utenze non domestiche» come riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, fermo restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 652 della Legge 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario; ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.

3. Sono *rifiuti urbani*, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono *rifiuti speciali* ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché quelli che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali,
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 11 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani si fa riferimento all'apposito elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19 giugno 1998 come aggiornato con il presente Regolamento (allegato " B ") nei limiti quantitativi previsti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 26 febbraio 1994.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato " B " provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
3. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
4. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 12 – Tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare al quale corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è composta.
 - a) da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare, ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo nei termini di cui al comma 5) si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola con applicazione di quanto previsto dal punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. La quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze domestiche è determinata applicando il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999 assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999 da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 14 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche ai componenti del nucleo familiare anagrafico tenuto, altresì, conto anche di altri soggetti dimoranti come, ad esempio, badanti, colf, ecc., la cui presenza deve essere dichiarata per aggiornare i dati rilevati dall'anagrafe comunale.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti del nucleo familiare in quanto la stessa viene aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'immobile qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:
 - gli utenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

- gli utenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune assenti per periodi superiori a mesi 6 per lo svolgimento di attività di studio o di lavoro, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
6. Per le unità immobiliari di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una (01) unità.
7. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti è così determinato:
- per i residenti è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale tenuto conto delle dichiarazioni per altri soggetti dimoranti non residenti;
 - per i non residenti, ovvero per le unità immobiliari tenute a disposizione dai residenti, gli alloggi dei cittadini Italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, la tariffa è dovuta per intero e il numero di componenti fissato in n. 2 unità.
 - Nel caso in cui il tributo sia dovuto per cantine, autorimesse o simili luoghi di deposito detti locali si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante purché il proprietario o detentore sia una persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

Art. 15 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato " B " del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA; in mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio

dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) o sono ubicate in luoghi diversi; il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

- 5 Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie è calcolato con applicazione della tariffa prevista per la specifica attività svolta, tenuto conto di quanto dovuto come utenza domestica.

Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola secondo quanto previsto dal punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$) per unità di superficie assoggettato a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata in base al sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999 potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto dal punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità minima e massima di rifiuto connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$) da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile derivanti da precise e concordanti analogie.

Art. 17 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura dei costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 (corrispettivo per lo smaltimento in discarica).
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente in base al piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 18 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147
2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette al Comune entro 60 giorni dalla termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;

- b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli Uffici Comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 19 – Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 20 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono, pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essiccazione ed alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) superfici destinate all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili;
 - c) locali di altezza inferiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - d) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - e) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono altresì esclusi, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso

strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

3. Rientrano nei casi di non assoggettamento al tributo gli edifici in cui è praticato il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose ed i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune.

4. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, privi di mobilio e di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione per il periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

5. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono:

a) *esclusi* dal tributo: le sale operatorie; le stanze di medicazione; i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) *soggetti* al tributo: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso, i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato " B " del presente regolamento.

6. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

7. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) Sono esclusi dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) Sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

8. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa; a tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, in difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
10. Le circostanze di cui ai precedenti commi comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
11. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, la TARI sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 21 – Contestuale produzione di rifiuti speciali ed assimilati

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici	35%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
pelletterie	20%
verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	45%
metalmecchaniche, fabbri, lavorazione acciaio, autodemolitori	40%

falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche	20%
vetroresine, riparatori di sci	20%
tipografie, stamperie, incisioni, tintori, vetrerie, serigrafie	20%
imbianchini e tinteggiatori	20%
cantieri navali	30%
marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	30%

2. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non direttamente connesso alle superfici operative come magazzini, depositi e simili ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4 della Legge 212/2000. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per i codici CER;
 - b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art. 22 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la TARI è ridotta sia nella parte fissa sia nella parte variabile nel modo seguente:

- a) per le attività incluse nella categoria 16 “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” è applicata una riduzione del 50%;
 - b) per i locali ed aree scoperte diversi dalle abitazioni, utilizzati per lo svolgimento di attività con licenza o autorizzazione stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell’anno solare, può essere concessa una riduzione del 30% decorrente dal 1 gennaio successivo dall’acquisizione al Protocollo dell’Ente di apposita richiesta e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette; il venir meno delle condizioni necessarie per la fruizione della riduzione devono essere dichiarate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
2. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3 a), 3 b), 4 a) e 4 b), del citato regolamento di cui al D.P.R. 158/99, inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a) e 1b) del medesimo allegato 1.
 3. La tariffa è ridotta, a consuntivo, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani nell’anno di riferimento. Detta riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione rilasciata dall’impresa abilitata che ha effettuato l’attività di recupero, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Art. 23 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell’utente attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto nella misura del 20% in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell’ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

2. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie nel caso in cui l'interruzione del servizio, dovuto da motivi sindacali od da imprevedibili impedimenti organizzativi, sia di carattere temporaneo.

Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare la denuncia redatta sull'apposito modello a tal fine predisposto entro 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o è cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile ed in caso di variazione dei dati in precedenza dichiarati con obbligo di solidarietà tra gli stessi.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati; si considerano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà) di presentare, su richiesta del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o altra via telematica
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia; le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - PER LE UTENZE DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) l'indirizzo, l'eventuale e-mail o pec del soggetto tenuto al pagamento
 - d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo

eventualmente apposta planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;

- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) i componenti del nucleo familiare;
- h) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- i) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- c) le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- e) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- f) i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente,
- g) la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- j) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8. La cessazione nel corso dell'anno della proprietà, conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
9. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive se il contribuente entro 60 giorni dal ricevimento del relativo avviso di pagamento presenti dichiarazione di cessazione e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili ovvero che il tributo è stato assolto dell'utente subentrante.
10. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, comportanti un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere a presentare una dichiarazione di variazione con contestuale cessazione della posizione tributaria estinta entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso; in assenza della prescritta dichiarazione si procederà d'ufficio in sede di predisposizione del ruolo per la riscossione del tributo senza applicazione di sanzioni solo nel caso in cui quanto precedentemente dichiarato risulti corretto.

Art. 25 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile con la modalità ritenuta più idonea a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 6 della Legge 212/2000.
3. Fino alla data in cui le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale di cui al comma precedente non sarà operativa, la superficie da assoggettare a TARI è

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produzione di rifiuti urbani e assimilati; per le unità immobiliari la superficie viene misurata sul filo interno dei muri mentre per le aree scoperte sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale; la superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da analoga planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o altra simile documentazione. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2), come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Art. 26 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 D. Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 27 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune con l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate, mediante invio di un apposito avviso di pagamento.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, n. 296; l'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a €. 12,00; analogamente, non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni; per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di versamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato; in mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con l'aggravio delle conseguenti spese di riscossione.

Art. 28 – Rimborsi del tributo

1. Ricorrendo il caso di somme versate e non dovute, il contribuente può inoltrare apposita richiesta di rimborso o compensazione entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle Entrate secondo il criterio dettato dal comma 165, dell'articolo 1, della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ad €. 12,00.

Art. 29 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge; la Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 30 – Mezzi di controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi volte alla corretta applicazione del tributo; a tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge; in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, dell'articolo 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di autorizzazione e riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 340, della Legge 311/2004.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni per lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, nuove costruzioni e simili;

- e) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - f) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - g) ogni altra informazione utile ai fini dell'aggiornamento ed al controllo dei dati relativi alla IUC.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162, dell'articolo 1, della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
7. Per incentivare l'attività di controllo una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 31 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 695-698 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto; in caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- b) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - c) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate alla data di esigibilità del tributo accertato.

Art. 32 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 33 – Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente che si trovi in particolari difficoltà finanziarie può richiedere il pagamento dilazionato della tassa dovuta nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate Comunali.

Art. 34 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente; il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992.

Art. 35 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio emesso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della Legge 296/2006.

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Art. 37 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento si applica la normativa sopraordinata.

Art. 38 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 39 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come integrato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
10G	Banchi di mercato giornalieri beni non alimentari
20G	Banchi di mercato giornalieri beni non alimentari

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, le seguenti sostanze ed oggetti individuati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19 giugno 1998:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono

attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.